

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Art. 1 -

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del nucleo di valutazione per:
- a) la verifica dei risultati della gestione e dell'operato del Segretario Direttore;
 - b) il controllo interno previsto dal vigente CCNL per il Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare l'accertamento ed il controllo delle effettive disponibilità delle risorse di bilancio per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
- Poiché presso l'Ente è stata istituita l'Area delle Posizioni Organizzative, quanto indicato nel presente regolamento con riferimento al dirigente si intende riferito anche al personale destinatario delle posizioni con gli opportuni adattamenti sia in termini di organo di riferimento che di risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite.

- Art. 2 -

COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1) Il nucleo di valutazione (che potrà essere anche in forma monocratica) ha il compito di esprimere al Consiglio di Amministrazione la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dal Dirigente, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed ai possibili rimedi.
- 2) Il nucleo di valutazione accerta le effettive disponibilità di bilancio atte a costituire le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
- 3) Il nucleo fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione.
- 4) Il nucleo nell'esercizio delle proprie funzioni ha accesso a tutte le informazioni ed a tutti gli atti disponibili attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento.
- 5) Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo (Consiglio di Amministrazione), sia rispetto ai responsabili della gestione (Direzione).
- 6) Collabora, se richiesto, con il Direttore ed i vari Responsabili, alla valutazione dei dipendenti loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- 7) Certifica sia la regolarità della costituzione del fondo delle risorse decentrate e sia l'eventuale possibilità di suo incremento;
- 8) Collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;

9) Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

- Art. 3 -

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

- 1) Il nucleo assume quali elementi di riferimento della valutazione:
- i programmi, gli obiettivi e le direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle priorità stabilite dal medesimo;
 - le risorse umane e strumentali assegnate;
 - le risorse finanziarie assegnate;
 - la complessità dell'iter burocratico, le difficoltà operative, l'eventuale mutamento del quadro normativo, in ordine agli obiettivi da perseguire;
 - il carico di lavoro della figura dirigenziale e delle posizioni organizzative nominate.

- Art. 4 -

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DIRIGENZIALE

- 1) Il nucleo o l'organo monocratico, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione individuale del Dirigente e, se richiesto, dell'apparato amministrativo.
- 2) Per tale valutazione il nucleo assume a riferimento i seguenti fattori:
- Capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e temperando i complessi impegni richiesti dalla funzione;
 - Capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni tecnologiche e procedurali, con particolare riferimento alle risorse umane;
 - Quantità e qualità del lavoro svolto direttamente e apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati.

- Art. 5 -

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE FINALE

- 1) Il nucleo o l'organo monocratico redige, alla fine dell'esercizio di riferimento, previa eventuale acquisizione della relazione del dirigente sull'attività svolta, il documento di valutazione finale che si articola in due parti:
- una, contenente: dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa.

- una, allegata alla precedente, contenente la valutazione dei risultati e della prestazione dirigenziale.
- 2) La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Ente indicativamente entro il 31 marzo successivo all'esercizio di riferimento. Nel caso di valutazione negativa della prestazione dirigenziale, si rinvia a quanto stabilito nel vigente C.C.N.L.
- 3) Il documento di valutazione finale deve, comunque, garantire l'acquisizione per iscritto delle osservazioni del dirigente e deve dar conto delle eventuali discordanti valutazioni.

- Art. 6 -

NOMINA E DURATA IN CARICA DEL NUCLEO

- 1) Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale.
- 2) Qualora il Nucleo sia monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.
- 3) I membri esterni del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni.
- 4) Il membro/i del Nucleo viene nominato per tre anni con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, il quale, esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.
- 5) I componenti del Nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall'incarico per:
 - a. scadenza del mandato;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
- 6) Delle riunioni del Nucleo viene redatto apposito verbale.

- Art. 7 -

REQUISITI

- 1) Il/I componenti del Nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
- 2) Possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione.
- 3) Il curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione deve essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Trasparenza, valutazione e merito.

- Art. 8-

COMPENSO

Ad ogni componente del nucleo viene erogato un compenso annuo lordo stabilito con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 9 -

CONVENZIONE CON ALTRI ENTI

L'Ente si riserva la facoltà di addivenire a rapporti convenzionali con altri Enti al fine di utilizzare il nucleo di valutazione per più Enti.

- Art. 10 -

INCOMPATIBILITA'

I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

- Rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
- Siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile.

- Art. 11 -

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione che lo approva.